



PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

DETERMINA N. 81 DEL 21 gennaio 2026

OGGETTO: ABUSO RILEVATO NEL COMUNE DI PESCASSEROLI, IN LOCALITÀ "LA CANALA", F. 13, PART. N. 317 – ORDINANZA N. 4/2025 - CONSTATAZIONE DI MANCATA OTTEMPERANZA.

IL DIRETTORE

ESAMINATA

la proposta di Determinazione pervenuta dal Responsabile del Servizio Giuridico-Legale;

RAMMENTATO CHE

- con rapporto amministrativo del 04.02.2025, completo di documentazione fotografica, il Servizio di Sorveglianza dell'Ente ha comunicato di aver accertato, in data 25.06.2024, in località "La Canala", nel Comune di Pescasseroli, sul terreno contraddistinto in catasto al foglio 13, particella n. 317, la realizzazione, in assenza di titoli autorizzativi, dei seguenti manufatti:

1. struttura costituita, su due pareti, da blocchi di calcestruzzo, e sulle altre due da materiali in lamiera, con tetto in lamiera zincata, di circa metri 15x7, con altezza metri 3, adibita a rimessa attrezzi e foraggio;
2. struttura realizzata con materiali di recupero, legno, lamiere e rete elettrosaldata, con tetto in tavole e lamiere zincate di circa metri 6x10, con un'altezza massima di metri 2,50, adibita a rimessa attrezzi vari;
3. tensostruttura delle dimensioni di circa 12x46x6, adibita a stalla per ricovero ovini, poggiata su un cordolo in calcestruzzo 0,50x0,50, cordolo già sanzionato con Ordinanza n. 10.2012, e oggetto di accertamento di inottemperanza di cui alla Determinazione n. 1071.2021;

...OMISSIS...

DATO ATTO CHE

- con Ordinanza di riduzione in pristino n. 4/2025, emessa ai sensi dell'art. 29 Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco ordinava di provvedere, entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, alla rimozione delle opere sopra descritte, e al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO

- che con nota prot. n. 6493/2025, l'Ente riteneva di non poter accogliere l'istanza di sospensione dell'Ordinanza di riduzione emessa, acquisita al prot. dell'Ente con il n. 6125/2025 e presentata dall'interessata;
- che dal Verbale di Accertamento n. 1762264335 del 30.10.2025, completo di fascicolo fotografico, emergeva che, in base al sopralluogo effettuato, l'Ordinanza non era stata rispettata, ed inoltre veniva rinvenuto un ulteriore manufatto, nello specifico "un container di colore verde con la scritta *evergreen*, delle dimensioni di circa 10x2x2,5";

PRESO ATTO

che, per le ragioni sopra rappresentate, l'Ordinanza di riduzione in pristino n. 4/2025 non risulta ottemperata;

VISTI

- l'art. 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.394, "*Legge Quadro sulle Aree Protette*";

- l'art. 27 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 4 del 23.02.2010;

DETERMINA

di dare atto:

- che l'Ordinanza n. 04/2025 non è stata eseguita nei termini intimati;
- che la mancata ottemperanza, entro il termine da ultimo stabilito, ha comportato l'acquisizione automatica al patrimonio dell'Ente Parco dell'area di sedime delle opere abusive (art. 1, comma 1104 della legge 27.12.2006, n. 296), così come individuate nell'Ordinanza di riduzione in pristino n. 04/2025, negli atti ad essa prodromici, nella presente Determinazione e negli atti di accertamento, nella misura che sarà individuata al fine della trascrizione del presente provvedimento;
- che questo Ente provvederà all'esecuzione d'ufficio dell'Ordinanza, in danno degli intimati, e al recupero delle relative spese, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatti salvi gli ulteriori effetti di legge;
- che, a tal fine, il presente provvedimento costituisce titolo per l'immissione temporanea nel possesso del terreno, necessaria alla rilevazione tecnica dei manufatti, alla rimozione delle opere stesse e alla riduzione in pristino dei terreni sui quali le stesse insistono;

Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'albo online dell'Ente.

Il Direttore
Luciano Sammarone / ArubaPEC S.p.A.



Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate